

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2022

Approvazione degli indici sintetici di affidabilit  fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche. Periodo d'imposta 2021. (22A01964)

(GU n.88 del 14-4-2022 - Suppl. Ordinario n. 15)

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivit ;

Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit ;

Visto l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilit  fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilit  fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 8, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una Commissione di esperti che sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto l'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021;

Visto l'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che prevede, tra l'altro, che i termini di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021 concernente l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, l'approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di

affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021 e 30 aprile 2021 di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 17 dicembre 2021;

Tenuto conto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerato che l'Istat ha reso noto che, per consentire l'implementazione operativa di tale aggiornamento, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022;

Considerata la necessità di correggere un errore materiale presente nella nota tecnica e metodologica dell'indice sintetico di affidabilità fiscale BM8oU, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, allegato n. 83;

Considerato che il programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 non necessita di alcuna modifica per effetto della correzione del richiamato errore materiale;

Decreta:

Art. 1

#### Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Sono approvati, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali di seguito elencati:

1) ISA CD02U - applicabile alle attività di: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attività 10.73.00; produzione di piatti pronti a base di pasta, codice attività 10.85.05;

2) ISA CD05U - applicabile alle attività di: produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.11.00; produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 10.12.00; produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attività 10.13.00; produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attività 10.85.01; produzione di estratti e succhi di carne, codice attività 10.89.01;

3) ISA CD08U - applicabile alle attività di: fabbricazione di calzature, codice attività 15.20.10; fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice attività 15.20.20; fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attività 16.29.11; fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attività 22.19.01; fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attività 22.29.01;

4) ISA CD11U - applicabile alle attività di: produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attività 10.41.10; produzione di olio raffinato o grezzo da semi

oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.20;

5) ISA CD12U - applicabile alle attivita' di: produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attivita' 10.71.10; commercio al dettaglio di pane, codice attivita' 47.24.10;

6) ISA CD14U - applicabile alle attivita' di: preparazione e filatura di fibre tessili, codice attivita' 13.10.00; tessitura, codice attivita' 13.20.00; fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 13.91.00; fabbricazione di tappeti e moquette, codice attivita' 13.93.00;

7) ISA CD15U - applicabile alle attivita' di: trattamento igienico del latte, codice attivita' 10.51.10; produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20;

8) ISA CD17U - applicabile alle attivita' di: fabbricazione di altri prodotti in gomma nca, codice attivita' 22.19.09; fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attivita' 22.21.00; fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attivita' 22.22.00; fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, eccetera), codice attivita' 22.23.01; fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.02; fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.09; fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 22.29.02; fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca, codice attivita' 22.29.09; fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attivita' 27.33.09; fabbricazione di scope e spazzole, codice attivita' 32.91.00; fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attivita' 32.99.12; riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02;

9) ISA CD23U - applicabile all'attivita' di: laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40;

10) ISA CD27U - applicabile alle attivita' di: fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione, codice attivita' 15.12.01; fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, codice attivita' 15.12.09;

11) ISA CD28U - applicabile alle attivita' di: fabbricazione di vetro piano, codice attivita' 23.11.00; Lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attivita' 23.12.00; fabbricazione di vetro cavo, codice attivita' 23.13.00; fabbricazione di fibre di vetro, codice attivita' 23.14.00; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia, codice attivita' 23.19.10; lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico, codice attivita' 23.19.20; fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica), codice attivita' 23.19.90; riparazione di articoli in vetro, codice attivita' 33.19.03;

12) ISA CD33U - applicabile alle attivita' di: produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice attivita' 24.41.00; coniazione di monete, codice attivita' 32.11.00; fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice attivita' 32.12.10; lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, codice attivita' 32.12.20; fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca, codice attivita' 32.13.09;

13) ISA CD34U - applicabile all'attivita' di: fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice attivita' 32.50.20;

14) ISA CD36U - applicabile alle attivita' di: siderurgia - fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie, codice attivita' 24.10.00; fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura, codice attivita' 24.20.10; fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili, codice attivita' 24.20.20; stiratura a freddo di barre, codice attivita' 24.31.00; laminazione a freddo di nastri, codice attivita' 24.32.00; profilatura mediante formatura o piegatura a

freddo, codice attivita' 24.33.02; trafilatura a freddo, codice attivita' 24.34.00; produzione di alluminio e semilavorati, codice attivita' 24.42.00; produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati, codice attivita' 24.43.00; produzione di rame e semilavorati, codice attivita' 24.44.00; produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati, codice attivita' 24.45.00; fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice attivita' 24.51.00; fusione di acciaio, codice attivita' 24.52.00; fusione di metalli leggeri, codice attivita' 24.53.00; fusione di altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00;

15) ISA CD37U - applicabile alle attivita' di: cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attivita' 30.11.02; costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attivita' 30.12.00; riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00;

16) ISA CG31U - applicabile alle attivita' di: riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attivita' 45.20.10; riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attivita' 45.20.20; riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attivita' 45.20.30; riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attivita' 45.20.40; manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attivita' 45.40.30; revisione periodica a norma di legge dell'idoneita' alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli, codice attivita' 71.20.23;

17) ISA CG34U - applicabile all'attivita' di: servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attivita' 96.02.01;

18) ISA CG36U - applicabile alle attivita' di: ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; attivita' di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attivita' 56.10.13; ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42;

19) ISA CG37U - applicabile alle attivita' di: produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attivita' 10.52.00; produzione di pasticceria fresca, codice attivita' 10.71.20; produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati, codice attivita' 10.72.00; produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attivita' 10.82.00; produzione di pizza confezionata, codice attivita' 10.85.04; commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria, codice attivita' 47.24.20; gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00;

20) ISA CG39U - applicabile all'attivita' di: attivita' di mediazione immobiliare, codice attivita' 68.31.00;

21) ISA CG40U - applicabile alle attivita' di: sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attivita' 41.10.00; lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attivita' 42.99.01; compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attivita' 68.10.00; locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attivita' 68.20.01; affitto di aziende, codice attivita' 68.20.02;

22) ISA CG44U - applicabile alle attivita' di: alberghi, codice attivita' 55.10.00; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attivita' 55.20.51; attivita' di alloggio connesse alle aziende ittiche, codice attivita' 55.20.53; alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, codice attivita' 55.90.20;

23) ISA CG50U - applicabile alle attivita' di: intonacatura e

stuccatura, codice attivita' 43.31.00; rivestimento di pavimenti e di muri, codice attivita' 43.33.00; tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attivita' 43.34.00; attivita' non specializzate di lavori edili (muratori), codice attivita' 43.39.01; altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attivita' 43.39.09; pulizia a vapore, sabbiatura e attivita' simili per pareti esterne di edifici, codice attivita' 43.99.01;

24) ISA CG54U - applicabile alle attivita' di: gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi), codice attivita' 92.00.02; gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 93.29.30;

25) ISA CG55U - applicabile all'attivita' di: servizi di pompe funebri e attivita' connesse, codice attivita' 96.03.00;

26) ISA CG58U - applicabile alle attivita' di: villaggi turistici, codice attivita' 55.20.10; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attivita' 55.30.00;

27) ISA CG60U - applicabile all'attivita' di: gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attivita' 93.29.20;

28) ISA CG61U - applicabile alle attivita' di: agenti e rappresentanti di materie prime agricole, codice attivita' 46.11.01; agenti e rappresentanti di fiori e piante, codice attivita' 46.11.02; agenti e rappresentanti di animali vivi, codice attivita' 46.11.03; agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze, codice attivita' 46.11.04; procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attivita' 46.11.05; mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attivita' 46.11.06; mediatori in animali vivi, codice attivita' 46.11.07; agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attivita' 46.12.01; agenti e rappresentanti di combustibili solidi, codice attivita' 46.12.02; agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.12.03; agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria, codice attivita' 46.12.04; agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attivita' 46.12.05; procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attivita' 46.12.06; mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attivita' 46.12.07; agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attivita' 46.13.01; agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attivita' 46.13.02; agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari, codice attivita' 46.13.03; procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione, codice attivita' 46.13.04; mediatori in legname e materiali da costruzione, codice attivita' 46.13.05; agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico, codice attivita' 46.14.01; agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali, codice attivita' 46.14.02; agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attivita' 46.14.03; agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso

agricolo (inclusi i trattori), codice attivita' 46.14.04; agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette), codice attivita' 46.14.05; procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attivita' 46.14.06; mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attivita' 46.14.07; agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attivita' 46.15.01; agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage, codice attivita' 46.15.02; agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro, eccetera, codice attivita' 46.15.03; agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi, codice attivita' 46.15.04; agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili, codice attivita' 46.15.05; procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attivita' 46.15.06; mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attivita' 46.15.07; agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attivita' 46.16.01; agenti e rappresentanti di pellicce, codice attivita' 46.16.02; agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria), codice attivita' 46.16.03; agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima, codice attivita' 46.16.04; agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attivita' 46.16.05; agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio, codice attivita' 46.16.06; agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi, codice attivita' 46.16.07; procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attivita' 46.16.08; mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attivita' 46.16.09; agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttili freschi, congelati e surgelati, codice attivita' 46.17.01; agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, codice attivita' 46.17.02; agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi, codice attivita' 46.17.03; agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili, codice attivita' 46.17.04; agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili, codice attivita' 46.17.05; agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attivita' 46.17.06; agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco, codice attivita' 46.17.07; procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 46.17.08; mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 46.17.09; agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria, codice attivita' 46.18.11; agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti), codice attivita' 46.18.12; procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attivita' 46.18.13; mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attivita' 46.18.14; agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, codice attivita' 46.18.21; agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, codice attivita' 46.18.22; procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attivita' 46.18.23; mediatori in elettronica di consumo audio

e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attivita' 46.18.24; agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice attivita' 46.18.31; agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica, codice attivita' 46.18.32; agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico, codice attivita' 46.18.33; procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici, codice attivita' 46.18.34; mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice attivita' 46.18.35; agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette, codice attivita' 46.18.91; agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, codice attivita' 46.18.92; agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi, codice attivita' 46.18.93; agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attivita' 46.18.94; agenti e rappresentanti di giocattoli, codice attivita' 46.18.95; agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 46.18.96; agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice attivita' 46.18.97; procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca, codice attivita' 46.18.98; mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca, codice attivita' 46.18.99; agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attivita' 46.19.01; procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attivita' 46.19.02; mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attivita' 46.19.03; gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice attivita' 46.19.04; case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet), codice attivita' 47.79.40;

29) ISA CG68U - applicabile alle attivita' di: trasporto di merci su strada, codice attivita' 49.41.00; servizi di trasloco, codice attivita' 49.42.00;

30) ISA CG69U - applicabile alle attivita' di: attivita' di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attivita' 39.00.01; costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attivita' 41.20.00; costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attivita' 42.11.00; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attivita' 42.12.00; costruzione di ponti e gallerie, codice attivita' 42.13.00; costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi, codice attivita' 42.21.00; costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attivita' 42.22.00; costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 42.91.00; altre attivita' di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice attivita' 42.99.09; demolizione, codice attivita' 43.11.00; preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attivita' 43.12.00; trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 43.13.00; realizzazione di coperture, codice attivita' 43.91.00; altre attivita' di lavori specializzati di costruzione nca, codice attivita' 43.99.09;

31) ISA CG74U - applicabile alle attivita' di: attivita' di fotoreporter, codice attivita' 74.20.11; altre attivita' di riprese fotografiche, codice attivita' 74.20.19; laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attivita' 74.20.20;

32) ISA CG75U - applicabile alle attivita' di: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.01; installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e

riparazione), codice attivita' 43.21.02; installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.03; installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste), codice attivita' 43.21.04; installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attivita' 43.22.01; installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.02; installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.03; installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.04; installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.05; installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attivita' 43.29.01; lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attivita' 43.29.02; altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attivita' 43.29.09; posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attivita' 43.32.02;

33) ISA CG77U - applicabile alle attivita' di: trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attivita' 50.10.00; trasporto marittimo e costiero di merci, codice attivita' 50.20.00; trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attivita' 50.30.00; trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attivita' 50.40.00; altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attivita' 52.22.09; noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalo'), codice attivita' 77.21.02; noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, codice attivita' 77.34.00; scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attivita' 85.32.01;

34) ISA CG78U - applicabile alle attivita' di: attivita' delle agenzie di viaggio, codice attivita' 79.11.00; attivita' dei tour operator, codice attivita' 79.12.00; altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca, codice attivita' 79.90.19;

35) ISA CG79U - applicabile alle attivita' di: noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attivita' 77.11.00; noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attivita' 77.12.00; noleggio di biciclette, codice attivita' 77.21.01; noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attivita' 77.39.10; noleggio di container per diverse modalita' di trasporto, codice attivita' 77.39.92;

36) ISA CG83U - applicabile alle attivita' di: gestione di piscine, codice attivita' 93.11.20; gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attivita' 93.11.30; gestione di altri impianti sportivi nca, codice attivita' 93.11.90; gestione di palestre, codice attivita' 93.13.00;

37) ISA CG85U - applicabile alle attivita' di: corsi di danza, codice attivita' 85.52.01; discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attivita' 93.29.10;

38) ISA CG88U - applicabile alle attivita' di: richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attivita' 82.99.40; scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attivita' 85.32.03; autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attivita' 85.53.00;

39) ISA CG96U - applicabile alle attivita' di: lavaggio autoveicoli, codice attivita' 45.20.91; altre attivita' di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attivita'

45.20.99; gestione di parcheggi e autorimesse, codice attivita'  
52.21.50; attivita' di traino e soccorso stradale, codice attivita'  
52.21.60;

40) ISA CK01U - applicabile alle attivita' di: attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20;

41) ISA CK02U - applicabile all'attivita' di: attivita' degli studi di ingegneria, codice attivita' 71.12.10;

42) ISA CK03U - applicabile alle attivita' di: attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 71.12.30;

43) ISA CK04U - applicabile all'attivita' di: attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10;

44) ISA CK05U - applicabile alle attivita' di: servizi forniti da commercialisti, codice attivita' 69.20.11; servizi forniti da esperti contabili, codice attivita' 69.20.12; attivita' dei consulenti del lavoro, codice attivita' 69.20.30;

45) ISA CK06U - applicabile alle attivita' di: servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13;

46) ISA CK08U - applicabile alle attivita' di: altre attivita' dei disegnatori grafici, codice attivita' 74.10.29; attivita' dei disegnatori tecnici, codice attivita' 74.10.30;

47) ISA CK16U - applicabile alle attivita' di: amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 68.32.00; servizi integrati di gestione agli edifici, codice attivita' 81.10.00;

48) ISA CK17U - applicabile alle attivita' di: attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.90.91;

49) ISA CK18U - applicabile alle attivita' di: attivita' degli studi di architettura, codice attivita' 71.11.00;

50) ISA CK19U - applicabile alle attivita' di: fisioterapia, codice attivita' 86.90.21; altre attivita' paramediche indipendenti nca, codice attivita' 86.90.29;

51) ISA CK20U - applicabile all'attivita' di: attivita' svolta da psicologi, codice attivita' 86.90.30;

52) ISA CK21U - applicabile alle attivita' di: attivita' degli studi odontoiatrici, codice attivita' 86.23.00;

53) ISA CK22U - applicabile alle attivita' di: servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00;

54) ISA CK23U - applicabile alle attivita' di: servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attivita' 71.12.20;

55) ISA CK24U - applicabile alle attivita' di: consulenza agraria fornita da agrotecnici, codice attivita' 74.90.12; Consulenza agraria fornita da periti agrari, codice attivita' 74.90.13; consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura, codice attivita' 74.90.14;

56) ISA CK25U - applicabile all'attivita' di: consulenza agraria fornita da agronomi, codice attivita' 74.90.11;

57) ISA CK29U - applicabile alle attivita' di: attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attivita' 71.12.50; ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attivita' 72.19.01;

58) ISA CM02U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attivita' 47.22.00;

59) ISA CM05U - applicabile alle attivita' di: commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attivita' 47.71.10; commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attivita' 47.71.20; commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita' 47.71.30; commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attivita' 47.71.50; commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attivita'

47.72.10; commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20;

60) ISA CM06A - applicabile alle attivita' di: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, codice attivita' 47.19.20; commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attivita' 47.42.00; commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attivita' 47.43.00; commercio al dettaglio di tende e tendine, codice attivita' 47.53.11; commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, codice attivita' 47.54.00; commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attivita' 47.59.20; commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attivita' 47.59.30; commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, codice attivita' 47.59.40; commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, codice attivita' 47.59.99; commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, codice attivita' 47.63.00;

61) ISA CM08U - applicabile alle attivita' di: commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, codice attivita' 47.64.10; commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), codice attivita' 47.65.00; commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attivita' 47.78.50; ricarica di bombole per attivita' subacquee, codice attivita' 93.19.91;

62) ISA CM11U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attivita' 46.73.10; commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attivita' 46.73.22; commercio all'ingrosso di infissi, codice attivita' 46.73.23; commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attivita' 46.73.29; commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attivita' 46.73.30; commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attivita' 46.73.40; commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attivita' 46.74.10; commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attivita' 46.74.20; commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attivita' 47.52.10; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attivita' 47.52.20; commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attivita' 47.52.30; commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attivita' 47.53.20; commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attivita' 47.59.50;

63) ISA CM12U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attivita' 47.61.00;

64) ISA CM13U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attivita' 47.62.10;

65) ISA CM15A - applicabile alle attivita' di: commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attivita' 47.77.00; riparazione di orologi e di gioielli, codice attivita' 95.25.00;

66) ISA CM15B - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, codice attivita' 47.78.20;

67) ISA CM16U - applicabile alle attivita' di: commercio al

dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attivita' 47.75.10; commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attivita' 47.78.60;

68) ISA CM17U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attivita' 46.21.10; commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attivita' 46.21.22;

69) ISA CM18A - applicabile all'attivita' di: commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice attivita' 46.22.00;

70) ISA CM20U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice attivita' 47.62.20;

71) ISA CM22C - applicabile all'attivita' di: commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attivita' 46.47.10;

72) ISA CM23U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di medicinali, codice attivita' 46.46.10; commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attivita' 46.46.20; commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 46.46.30;

73) ISA CM24U - applicabile all'attivita' di: commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attivita' 46.49.10;

74) ISA CM31U - applicabile all'attivita' di: commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attivita' 46.48.00;

75) ISA CM35U - applicabile all'attivita' di: erboristerie, codice attivita' 47.75.20.

76) ISA CM37U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attivita' 46.44.30; commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice attivita' 46.45.00;

77) ISA CM39U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attivita' 47.78.40;

78) ISA CM40A - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attivita' 47.76.10.

79) ISA CM42U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attivita' 47.74.00;

80) ISA CM43U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attivita' 46.61.00; commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attivita' 47.52.40;

81) ISA CM44U - applicabile alle attivita' di: commercio al dettaglio di computer, unita' periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attivita' 47.41.00; commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attivita' 47.78.10;

82) ISA CM48U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attivita' 47.76.20.

83) ISA CM81U - applicabile all'attivita' di: commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attivita' 46.71.00;

84) ISA CM84U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attivita' 46.52.09; commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attivita' 46.62.00; commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria

civile, codice attivita' 46.63.00; commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attivita' 46.64.00; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attivita' 46.69.19; commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20; commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attivita' 46.69.30; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attivita' 46.69.92; commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca, codice attivita' 46.69.99;

85) ISA CM85U - applicabile all'attivita' di: commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attivita' 47.26.00;

86) ISA CM86U - applicabile all'attivita' di: commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attivita' 47.99.20;

87) ISA CM87U - applicabile alle attivita' di: ipermercati, codice attivita' 47.11.10; grandi magazzini, codice attivita' 47.19.10; empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attivita' 47.19.90; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attivita' 47.73.20; commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attivita' 47.78.91; commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attivita' 47.78.92; commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attivita' 47.78.93; commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attivita' 47.78.94; commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca, codice attivita' 47.78.99; commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attivita' 47.79.10; commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attivita' 47.79.30;

88) ISA CM88U - applicabile alle attivita' di: commercio all'ingrosso di tabacco grezzo, codice attivita' 46.21.21; commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco, codice attivita' 46.35.00; commercio all'ingrosso di tappeti, codice attivita' 46.47.20; commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca, codice attivita' 46.49.90; commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attivita' 46.69.93; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attivita' 46.69.94; commercio all'ingrosso di moquette e linoleum, codice attivita' 46.73.21; commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attivita' 46.76.10; commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attivita' 46.76.30; commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca, codice attivita' 46.76.90; commercio all'ingrosso non specializzato, codice attivita' 46.90.00.

2. Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilita' relativo agli indici indicati nel comma 1 sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche, per l'applicazione dell'indice di cui agli allegati di seguito riportati, nonche' degli allegati di cui ai successivi commi da 3 a 6:

1. per l'indice CD02U;
2. per l'indice CD05U;
3. per l'indice CD08U;
4. per l'indice CD11U;
5. per l'indice CD12U;
6. per l'indice CD14U;
7. per l'indice CD15U;

8. per l'indice CD17U;
9. per l'indice CD23U;
10. per l'indice CD27U;
11. per l'indice CD28U;
12. per l'indice CD33U;
13. per l'indice CD34U;
14. per l'indice CD36U;
15. per l'indice CD37U;
16. per l'indice CG31U;
17. per l'indice CG34U;
18. per l'indice CG36U;
19. per l'indice CG37U;
20. per l'indice CG39U;
21. per l'indice CG40U;
22. per l'indice CG44U;
23. per l'indice CG50U;
24. per l'indice CG54U;
25. per l'indice CG55U;
26. per l'indice CG58U;
27. per l'indice CG60U;
28. per l'indice CG61U;
29. per l'indice CG68U;
30. per l'indice CG69U;
- 31.A per l'indice CG74U per i contribuenti esercenti attivita'  
d'impresa;
- 31.B per l'indice CG74U per i contribuenti esercenti arti e  
professioni;
32. per l'indice CG75U;
33. per l'indice CG77U;
34. per l'indice CG78U;
35. per l'indice CG79U;
36. per l'indice CG83U;
37. per l'indice CG85U;
38. per l'indice CG88U;
39. per l'indice CG96U;
40. per l'indice CK01U;
41. per l'indice CK02U;
42. per l'indice CK03U;
43. per l'indice CK04U;
44. per l'indice CK05U;
45. per l'indice CK06U;
- 46.A per l'indice CK08U per i contribuenti esercenti attivita'  
d'impresa;
- 46.B per l'indice CK08U per i contribuenti esercenti arti e  
professioni;
- 47.A per l'indice CK16U per i contribuenti esercenti attivita'  
d'impresa;
- 47.B per l'indice CK16U per i contribuenti esercenti arti e  
professioni;
48. per l'indice CK17U;
49. per l'indice CK18U;
- 50.A per l'indice CK19U per i contribuenti esercenti attivita'  
d'impresa;
- 50.B per l'indice CK19U per i contribuenti esercenti arti e  
professioni;
51. per l'indice CK20U;
- 52.A per l'indice CK21U per i contribuenti esercenti attivita'  
d'impresa;
- 52.B per l'indice CK21U per i contribuenti esercenti arti e  
professioni;
53. per l'indice CK22U;
- 54.A per l'indice CK23U per i contribuenti esercenti attivita'

d'impresa;

54.B per l'indice CK23U per i contribuenti esercenti arti e professioni;

55. per l'indice CK24U;

56. per l'indice CK25U;

57. per l'indice CK29U;

58. per l'indice CM02U;

59. per l'indice CM05U;

60. per l'indice CM06A;

61. per l'indice CM08U;

62. per l'indice CM11U;

63. per l'indice CM12U;

64. per l'indice CM13U;

65. per l'indice CM15A;

66. per l'indice CM15B;

67. per l'indice CM16U;

68. per l'indice CM17U;

69. per l'indice CM18A;

70. per l'indice CM20U;

71. per l'indice CM22C;

72. per l'indice CM23U;

73. per l'indice CM24U;

74. per l'indice CM31U;

75. per l'indice CM35U;

76. per l'indice CM37U;

77. per l'indice CM39U;

78. per l'indice CM40A;

79. per l'indice CM42U;

80. per l'indice CM43U;

81. per l'indice CM44U;

82. per l'indice CM48U;

83. per l'indice CM81U;

84. per l'indice CM84U;

85. per l'indice CM85U;

86. per l'indice CM86U;

87. per l'indice CM87U;

88. per l'indice CM88U.

3. La metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica e' riportata nei seguenti allegati:

96. per la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;

97. per la territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili;

98. per la territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef.

Gli specifici indicatori territoriali di cui al presente comma sono utilizzati ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2021.

4. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nel comma 1 sono riportati nelle note tecniche e metodologiche della territorialità generale approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2008 e successive modificazioni, della territorialità del commercio approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2008 e successive modificazioni e di quelle di cui agli allegati:

90. per le modalità di calcolo del coefficiente individuale;

91. per le matrici per l'applicazione;

92. per la gestione del numero delle unità locali;

93. per i criteri di arrotondamento.

5. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti delle imprese che, per il medesimo periodo d'imposta, determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 66, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e che nel periodo di imposta precedente hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall'art. 56 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa, gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2021, sono individuati anche sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 94.

6. I dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 95.

7. Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nel comma 1, sono riportati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 89.

I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 93, sono stati applicati anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1.

8. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. I contribuenti a cui si applicano gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determina del reddito utilizzato, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 5.

## Art. 2

### Modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti da 1 a 30, da 32 a 39 e da 58 a 88 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3.

2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti da 40 a 45, 48, 49, 51, 53 e da 55 a 57 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti 31, 46, 47, 50, 52 e 54 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, ovvero arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3.

4. In caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più

attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice, tenuto conto di quanto disposto nei successivi commi del presente articolo.

5. L'indice CG36U si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
- b) gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41;
- c) bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

L'indice CG36U si applica, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dell'indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attività complementari.

L'indice CG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

6. L'indice CG37U, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dell'indice, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
- b) Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13
- c) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
- d) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
- e) Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);
- f) Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 93.29.30.

L'indice CG37U si applica, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attività complementari.

L'indice CG37U si applica altresì, alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle attività oggetto dell'indice, sommati a quelli derivanti dalle attività complementari di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari di cui alle lettere d) ed e).

L'indice CG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

7. L'indice CG44U si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dell'indice, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
- b) Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13;
- c) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
- d) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

L'indice CG44U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

8. L'indice CG54U si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, l'attività complementare di bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle attività oggetto dell'indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare.

L'indice CG54U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovisivo magnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

9. L'indice CG60U si applica, in deroga a quanto previsto al comma 1, anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti:

- a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
- b) Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13;
- c) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
- d) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
- e) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41;
- f) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
- g) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

In presenza di più unità locali, ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente di cui al comma 1, i ricavi derivanti dalle attività complementari di cui al periodo precedente, qualora le stesse siano esercitate dai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, nell'ambito della medesima unità produttiva e unitamente a quella oggetto dell'indice CG60U, si considerano derivanti da tale ultima attività.

10. L'indice CD12U si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) Supermercati, codice attività 47.11.20;
- b) Discount di alimentari, codice attività 47.11.30;
- c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;
- d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;
- e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;
- f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti

lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10;

g) Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attivita' 47.29.20;

h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivita' 47.29.30;

i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, codice attivita' 47.29.90.

L'indice CD12U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.

11. L'indice CM85U si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attivita' oggetto dell'indice, l'attivita' di ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera, codice attivita' 92.00.01. L'indice CM85U si applica, altresì, in deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attivita' di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall'attivita' oggetto dell'indice.

12. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021.

### Art. 3

#### Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti:

a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

c) dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilita' fiscale relativo all'attivita' prevalente, comprensivi di quelli delle attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 5 a 11 dell'art. 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

e) dei soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per gli indici CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

3. L'indice CG77U non si applica nei confronti delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui al medesimo indice.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

#### Art. 4

Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### Art. 5

Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale

1. Sulla base degli indici approvati con il presente decreto e' espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

3. Il programma informatico di cui al comma precedente consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate. Laddove l'informazione risulta modificabile sulla base di quanto previsto nell'allegato n. 95 al presente decreto, è altresì possibile inserire i dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

4. Con riferimento agli indici approvati con il presente decreto, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.

5. Con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U, CG36U, CG37U, CG44U, CG54U, CG60U, CG83U, CG85U, approvati con il presente decreto, ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

7. Per l'indice CM81U, vista l'attività economica per la quale è stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonché le variabili di cui al comma 8 dell'art. 1, ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli stimati in base agli indicatori elementari, vanno aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli organi competenti.

8. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determina della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle

operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Gli ulteriori componenti positivi di cui al precedente comma 8 non rilevano ai fini dell'individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

## Art. 6

Ulteriori attività economiche alle quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021

1. Per effetto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, sono applicabili, oltre alle attività economiche previste nel citato decreto, anche alle attività economiche di seguito elencate:

1) ISA BD09U - applicabile anche alle attività di: fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno, codice attività 16.23.21; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere), codice attività 16.23.22;

2) ISA BD20U - applicabile anche all'attività di: presagomatura dell'acciaio per cemento armato, codice attività 24.33.03;

3) ISA BD40U - applicabile anche all'attività di: fabbricazione di luminarie per feste, codice attività 27.40.02;

4) ISA BG04U - applicabile anche alle attività di: gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi, codice attività 93.21.01; gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, codice attività 93.21.02;

5) ISA BG67U - applicabile anche all'attività di: attività di lavanderie self-service, codice attività 96.01.30;

6) ISA BK30U - applicabile anche alle attività di: attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti, codice attività 74.90.31; attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica, codice attività 74.90.32; attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica, codice attività 74.90.33.

2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai punti da 1 a 3 e 5 del comma 1 del presente articolo si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021.

3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti 4 e 6 del comma 1 del presente articolo si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021.

4. Per effetto della soppressione di alcuni codici attivita' a seguito dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti indici sintetici di affidabilita' fiscale, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, non sono piu' applicabili alle attivita' economiche di seguito elencate:

1) ISA BD09U - non piu' applicabile all'attivita' di: fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, codice attivita' 16.23.20;

2) ISA BGo4U - non piu' applicabile all'attivita' di: parchi di divertimento e parchi tematici, codice attivita' 93.21.00.

5. In ogni caso, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 sono applicabili, a partire dal periodo d'imposta 2021, sulla base dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 5, comma 2 del presente decreto, tiene conto delle modifiche agli indici di cui ai commi precedenti.

Art. 7

#### Correzione alla nota tecnica e metodologica dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale BM8oU

1. Alla pagina 31 della nota tecnica e metodologica dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale BM8oU, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, allegato n. 83, nella esplicitazione della formula del «Valore aggiunto», il segno «+» che compare prima delle parole «Deduzione forfettaria» e' sostituito con il segno «-».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2022

Il Ministro: Franco

ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

CD02U

PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI

Parte di provvedimento in formato grafico